

PROGETTO di LEGGE REGIONALE

" ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI "

ad iniziativa del Gruppo di A.N.

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge definisce:

- a) le modalità di raccordo strutturale tra le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di ordini o collegi, le associazioni professionali e la Regione;
- b) l'istituzione e i compiti della Consulta regionale delle professioni e delle associazioni professionali
- c) le modalità di aggiornamento e formazione legate alla competitività posteci dalla normativa comunitaria;
- d) le modalità atte a garantire il principio della libertà professionale, di non discriminazione nonché della concorrenza e del libero scambio previsti dalla Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 2

Finalità e obiettivi

La presente legge definisce:

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo economico e sociale nonché propositivo svolto dagli Ordini e Collegi e dalle Associazioni professionali, a tal fine:
 - promuove e garantisce le iniziative propedeutiche a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini nonché predispone gli strumenti necessario allo scopo;
 - attua una politica di formazione e informazione in relazione all'aggiornamento delle professioni, anche in riferimento al contesto europeo;

- favorisce una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio delle professioni, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;
- garantisce l'applicazione dei principi costituzionali, nel rispetto della normativa europea, alle attività professionali ordinistiche e a quelle non ordinistiche.

Art. 3

Istituzione della Consulta

1. E' istituita la "Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali", di seguito denominata Consulta, nell'ambito del perseguimento delle finalità dell'articolo 2 .
2. La Consulta è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione delle professioni e delle associazioni professionali alle scelte della Regione relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione.

Art. 4

Composizione della Consulta Regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede o suo delegato;
 - b) da un rappresentante per ogni ordine o collegio delle professioni ordinistiche regolamentate;
 - c) da un rappresentante per ogni associazione professionale regolarmente costituite;
 - d) da cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti degli ordini o collegi e delle associazioni professionali durano in carica un solo mandato e sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge un Ufficio di Presidenza composto :

- a. Presidente;
- b. 3 Vicepresidenti designati da ognuno dei soggetti di cui ai punti b), c) e d) indicati al comma 1.;
- c. 3 componenti designati da ognuno dei soggetti di cui ai punti b), c) e d) indicati al comma 1..

Tale organismo coordina le attività delle commissioni specifiche, formula l'ordine del giorno delle sedute della Consulta, regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.

5. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate, così come risulta dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all'atto di costituzione della Consulta, nonché rappresentanze di associazioni presenti sul territorio che presentino istanza e che rispondono ai requisiti definiti all'art.

Art. 5

Compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

Alla Consulta spettano i seguenti compiti:

- a) ricognizione e studio dei problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali e proposizione di studi e ricerche alla Giunta Regionale;
- b) proposizione di iniziative tese a qualificare e lanciare le libere professioni nel contesto europeo, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;
- c) formulazione di proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di tutela attinenti all'esercizio delle attività professionali intellettuali ed al rapporto tra professionisti ed utenti;
- d) rilascio di pareri su questioni in materia di difesa degli utenti anche a garanzia della qualità delle prestazioni;
- e) formulazione di proposte finalizzate al coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni, al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse;
- f) elaborazione di un piano annuale di indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale ;
- g) elaborazione della relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale;

- h) promozioni di studi e iniziative per la tutela dei professionisti che non risultino iscritti ad ordini, collegi, albi o associazioni professionali;
- i) collaborazione informativa a professionisti e non, anche attraverso l'attivazione di specifica rete informatica.

Art. 6

Formazione e aggiornamento professionale

Per l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale la Consulta e relative commissioni possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con enti sia pubblici che privati.

Art. 7

Funzionamento della Commissione delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Consulta e' nominata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione.
2. La commissione è convocata dal Presidente ogni tre mesi, ovvero quando il Presidente lo ritiene opportuno o ancora quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrato dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie in discussione, al fine di fornire elementi conoscitivi utili.
4. La partecipazione alla Consulta e' a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese per le sedute.
5. Ai componenti l'ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza la cui quantificazione e' stabilita con il regolamento di cui all'art. 9.
6. La struttura regionale competente in materia di professioni assicura il supporto organizzativo alla Consulta.

Art. 8

Segnalazioni ed istanze

1. La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.

2. La Consulta fornisce risposta scritta ai richiedenti istanze o proponenti di iniziative per il tramite delle specifiche commissioni.

Art. 9

Regolamento di attuazione

Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di un regolamento regionale che definisce, in particolare, la quantificazione del gettone di presenza di cui all'art 7, comma 5, i criteri di accesso alla Consulta, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell'ufficio di presidenza.

Art. 10

Norma finanziaria

Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede, con la legge di approvazione annuale di bilancio.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Manfredi (AN)
Salvatore Rayb
Roberto Pappalardo
Roberto Bocchino
Luigi Pappalardo
Angelo Pappalardo
Giuseppe Pappalardo
Giuseppe Pappalardo